

REGOLAMENTO (CE) N. 1234/1999 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 1999

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione effettiva di cotone non sgranato nonché l'importo della riduzione del prezzo d'obiettivo

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto d'adesione della Grecia, in particolare il protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95 del Consiglio ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1964/87 del Consiglio, del 2 luglio 1987, relativo all'adattamento del regime d'aiuto per il cotone instaurato dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adesione della Grecia ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/95, in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,visto il regolamento (CE) n. 1554/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone ed abroga il regolamento (CEE) n. 2169/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/98 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 9,

(1) considerando che, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1554/95, entro la fine del mese di giugno della campagna in corso si provvede, tenendo conto dei quantitativi per i quali è stato chiesto l'aiuto, ad accertare la produzione effettiva di tale campagna; che in applicazione di tale criterio la produzione effettiva per la campagna 1998/1999 è fissata al livello indicato in appresso;

(2) considerando che l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1964/87 stabilisce che qualora la produzione effettiva fissata per la Grecia e la Spagna superi il quantitativo nazionale garantito (QNG), il prezzo di obiettivo di cui al paragrafo 8 del protocollo n. 4 è ridotto in ogni Stato membro nel quale la produzione supera il QNG; che il calcolo di tale riduzione differisce a seconda che il QNG venga superato sia in Spagna che in Grecia oppure in uno solo di tali Stati membri; che nella fattispecie tale quantitativo è stato superato sia in Grecia che in Spagna; che pertanto, ai sensi dell'ar-

ticolo 6, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1554/95, il superamento della produzione effettiva rispetto al QNG è calcolato in percentuale del QNG dello Stato membro in causa ed il prezzo d'obiettivo è ridotto di una percentuale pari alla metà della percentuale di superamento;

(3) considerando che l'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1964/87 stabilisce che, qualora siano soddisfatte talune condizioni, è applicata una maggiorazione dell'importo dell'aiuto in ciascuno Stato membro nel quale la produzione effettiva è superiore al suo QNG; che dette condizioni non ricorrono per la campagna 1998/1999;

(4) considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il lino e la canapa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. a) Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 1 548 467 t, di cui 1 210 900 t per la Grecia e 337 567 t per la Spagna.

b) Per la campagna di commercializzazione 1998/1999, la produzione effettiva di cotone non sgranato è fissata a 147 t per il Portogallo.

2. L'importo di cui è ridotto il prezzo d'obiettivo per la campagna di commercializzazione 1998/1999 è fissato a

— 29,126 EUR/100 kg per la Grecia,

— 18,921 EUR/100 kg per la Spagna.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 45.

⁽²⁾ GU L 184 del 3.7.1987, pag. 14.

⁽³⁾ GU L 148 del 30.6.1995, pag. 48.

⁽⁴⁾ GU L 190 del 4.7.1998, pag. 4.